



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

CIRCOLARE N. 10/2012/TSI

Prot. n. 26879

Roma, 29 novembre 2012

OGGETTO: Accesso alla professione (regolamento (CE) 1071/2009). Trasporto di viaggiatori su strada. Termine del 4 dicembre 2012 e ulteriori indicazioni.

1) TERMINE E ADEMPIMENTI

Facendo seguito:

- 1) alla circolare 2/2011 prot. 26214 del 2/12/2011;
- 2) alla nota di chiarimenti prot. 12374 del 23/5/2012;
- 3) alla nota di chiarimenti sul requisito dell'idoneità finanziaria prot. 11551 dell'11/5/2012;

si precisa quanto segue.

Anzitutto, - per esigenze di omogeneità rispetto alle indicazioni fornite per il settore merci, unitamente alla opportunità di applicare la disposizione di maggior favore" -, la scadenza contenuta nella nota 12374/2012 (nonché in ogni altra comunicazione relativa all'oggetto) come "3 dicembre 2012" va intesa come "**4 dicembre 2012**".

Ciò premesso, si richiama l'attenzione su tale termine, entro il quale le imprese in esercizio ante 4 dicembre 2011 devono procedere alla dimostrazione dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1071/2009.

Entro il 4 dicembre le imprese dovranno dunque presentare al competente UMC la comunicazione per perfezionare l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP), con la prescritta documentazione relativa al requisito di **stabilimento** e di **idoneità finanziaria**, oltre a dover indicare i dati inerenti al gestore dei trasporti.

Qualora una o più delle suddette imprese non provveda oppure provveda oltre il 4 dicembre p.v., il competente UMC procederà ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del regolamento (CE) 1071/2009, assegnando un termine per regolarizzare la situazione decorso inutilmente il quale l'UMC ritirerà l'AEP.

2) RILASCIO DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL MERCATO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Secondo le modalità in atto, ed in coerenza con quanto contenuto nell'intesa sancita nella Conferenza Unificata (seduta del 25/7/2012), le autorizzazioni o loro modifiche - di competenza di questa Direzione Generale sono rilasciate alle imprese che abbiano provveduto a perfezionare la propria posizione presso l'UMC competente al rilascio dell'AEP e per le quali l'iscrizione al registro Elettronico nazionale (REN) sia "attiva" e non più provvisoria.

Per quanto riguarda la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi (tenuto conto della specificità di questo titolo), si farà seguito con



comunicazione ad hoc.

3) MODULO RELATIVO AL GESTORE DEI TRASPORTI

È allegato alla presente il modello della dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al gestore dei trasporti. Tale modello sostituisce l'allegato 1.c alla circolare n. 2/2011:

- per tenere conto delle modifiche normative recate dall'articolo 11, comma 6-quater, del decreto legge 9/2/2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, con legge 4/4/2012, n. 35). Infatti, come evidenziato nella nota di chiarimenti n. 12374/2012, in forza di tale comma 6-quater il gestore dei trasporti (sia "interno" che "esterno") può svolgere tale funzione presso una sola impresa. Inoltre, nel caso si tratti di gestore "esterno", il parco complessivo dei veicoli dell'impresa non potrà essere costituito da più di cinquanta unità;
- per consentire di inserire la data di designazione del gestore dei trasporti.

4) IDONEITÀ FINANZIARIA

In merito alle modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, pervengono numerosi quesiti in ordine alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale prot. n. 291 del 25/11/2011 ovvero ai soggetti che possono validamente rilasciare tali polizze.

Pertanto, per evitare l'insorgere e il consolidarsi di situazioni non conformi alla ratio della normativa in vigore, ad avviso di questa Direzione generale non può essere accettata, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria:

- a. polizza assicurativa o attestazione di polizza assicurativa rilasciata da compagnia estera non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa, ovvero non contenente gli elementi richiesti per la validità dell'attestazione stessa (a tal fine, gli UMC potranno effettuare opportune verifiche presso l'ISVAP);
- b. polizza assicurativa obbligatoria di responsabilità civile, in quanto prevista obbligatoriamente all'articolo 122 del decreto legislativo 7/9/2005, n. 209;
- c. fideiussione o attestazione di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del requisito in esame;
- d. garanzie rilasciate dai confidi i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed esente dall'imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome) (codice fiscale)

Nato/a a (.....) il
(luogo) (prov.) (data)

residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

documento di riconoscimento
(tipologia ed estremi) (autorità che ha rilasciato il documento) (data di rilascio)

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 6 e 8 del DD n. 291/11, inerente il possesso da parte di una impresa dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009

DICHIARA

1) di essere stato designato in data gestore dei trasporti dell'impresa:

.....
(denominazione, sede legale, partita IVA)

ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'art. 4, co. 1, DD n. 291/11, in quanto:

- Amministratore unico;
- Membro del consiglio di amministrazione;
- Socio illimitatamente responsabile;
- Titolare dell'impresa individuale o familiare;
- collaboratore dell'impresa familiare;
- Persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite

oppure:

ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'art. 4, co. 2, DD n. 291/11, giusta contratto scritto stipulato in data, e pertanto dichiara:

- che la suddetta impresa dispone di un parco di autobus di n. unità;
- di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per la sola impresa indicata al punto 1), nel rispetto delle limitazioni previste all'articolo 11, comma 6-quater del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35;

2) di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 1071/2009, ed in particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 2, DD n. 291/11 e dell'art. 5 D.lgs. 395/2000 dichiara che:

- a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non è stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e



648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- e. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
- f. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l'applicazione, in via definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, non ha subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo 285/1992;
- g. per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
- h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i. che l'impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o ha presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
- j. che non ha perso il requisito dell'onorabilità neanche per aver violato gli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o per le violazioni di cui al comma 2, lettera f) commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni

3) di non essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di un'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 10, par. I, lett. c), e dell'art. 14, Regolamento (CE) n. 1071/2009.

4) di essere titolare dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da:

in data:

con n. protocollo:

valido per l'ambito [] internazionale oppure [] nazionale

5) Si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni al massimo, all'Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Data

.....
Firma*

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

N.B.

1) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali e quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, prevista dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

3) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.